

Vittorio Emanuele II.
Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;
Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.
Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro -
Segretario di Stato per gli affari della Guerra;
abbiamo ordinato ed ordiniamo, che l'unto Progetto
di Legge sulle servitù militari sia presentato al
Parlamento dal Ministro medesimo, che incarri-
chiamo intanto di esporre i motivi e sostenere
la discussione.

Dato a Coriso li 25 Marzo 1858

firmato Vittorio Emanuele
Controfirmato Alfonso La Marmora

Per copia conforme
Al Direttore Capo della Divisione Genio Militare
nel Ministero di Guerra
Cibotti

Progetto di Legge
 presentato dal Ministro della Guerra
 alla Camera dei Deputati
 nella tornata dell' 21 Maggio 1888.

Servitù Militari

Signori,

Ho l'onore di presentarvi, d'ordine
 del Re, un progetto di Legge sulle servitù
 militari, già adottato dal Senato del
 Regno nella tornata dell' 7. maggio corrente.

In esso trovasi riprodotto sostanzial-
 mente quello che io medesimo presentava
 a questa Camera nella Sessione 1857, e
 che per difetto di tempo non venne dis-
 cusso; Vi si fece però un'aggiunta molto
 importante, consigliata dall'esperienza e
 dall'esempio della Francia, riguardo alle servitù

che è d'uopo stabilire attorno alle polveriere e altri stabilimenti militari — soggetti ad esplosione, così per guarentigia degli stessi stabilimenti, come per quella dei cittadini. Altri parziali miglioramenti vennero ancora recati al primitivo progetto di Legge per opera del Consiglio Superiore del Genio Militare e dell'Avvocato Patrimoniale Regio che l'avevano elaborato, e che nel frattempo poterono farne oggetto di più maturo esame, come pure per suggerimento del Consiglio di Stato, al quale in ultimo il nuovo progetto venne comunicato pel suo parere.

Scopo supremo del Ministero si fu di procurare in tal modo che la proposta Legge provvedesse a mantenere libera in ogni tempo l'efficienza delle opere difensive dello Stato. Secondo è necessario per la loro efficacia, restringendo intanto il meno possibile la libertà della proprietà privata, e si cercò ad un tempo, che la Legge stessa corrispondesse in ogni suo particolare coi nostri codici.

Del resto tutti i principii, si tennero che legali, su cui essa si fonda, essendo da



lungo tempo sanzionati presso le na-
zioni in generale, nulla di nuovo e di
essenziale in essa veramente si presenta
alla discussione, e neanche le singole dispo-
sizioni che contiene richiedono ch'io qui
attualmente ne dimostri la ragione.

Per questi motivi, o Signori, io confido,
che questa Legge potrà essere dalla Camera
esaminata ed approvata, non ostante la
sua alta importanza, con sollecitudine
pari all'urgenza; giacchè per essa sola
potrà essere in tempo utile tutelato l'
interesse delle nuove fortificazioni, merce
cui la Nazione con tanta spesa volle
provvedere alla difesa dello Stato.

2676

3

Sessione Parlamentare 1858

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 7 Maggio - 1858

OGGETTO

Servitù militari

Capo 1°

Della natura ed estensione delle servitù militari.

Art. 1°

Le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla presente legge.

Sono parimente soggette a servitù quelle che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva.

Art. 2°

All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati l'estensione soggetta alla servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime.

Art. 3°

La prima zona è quella compresa fra le fortificazioni ed un primo poligono che avrà per lati le rette che uniscono i punti delle capitali, distanti essi punti non più di duecento cinquanta metri, misurati orizzontalmente lungo le medesime, a partire dalla linea di fuoco più sporgente.

Nel determinare il poligono si potrà però talvolta omettere alcune delle capitali, ove lo richiegga l'interesse della difesa.

Art. 4°

La seconda zona comprende tutto il terreno limitato dal perimetro esterno della prima e da un secondo poligono, i cui lati sono condotti parallelamente a quelli del precedente alla distanza non maggiore di duecento cinquanta metri.

Art. 5°

La terza zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della seconda e da un terzo poligono, i cui lati sono condotti come quelli del precedente alla distanza da questi non maggiore di cinquecento metri.

Art. 6°

Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi od elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'Autorità militare, la quale potrà sottoporre l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse della difesa militare.

È parimente proibito di tenere deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporariamente, nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione del Genio militare. Potranno però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purché non siano accumulate ad altezza maggiore di metri

1. 20.

È pur anche vietato di eseguire veruna operazione topografica senza l'autorizzazione del Ministero della Guerra, la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà.

Art. 7°

Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quelle delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purché l'altezza dal suolo al congegno non oltrepassi li metri sette.

Art. 8°

Nella seconda zona è parimente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costruire in legno e terra, senza che si possano adoperare pietre, né mattoni, né calce, né malta, salvo per l'intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire e sgombrare il materiale e tutto prima richiesta dell'Autorità militare sempre quando sia ciò riconosciuto necessario nell'interesse della difesa.

Art. 9°

Nella prima zona non si può erigere costruzione di sorta, ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi morte, le quali si possono stabilire liberamente colla condizione però accumulata nell'articolo precedente.

2

Art. 10.

Le ricostruzioni totali o parziali, non che i consolidamenti di fabbricati o costruzioni esistenti in qualsiasi zona, sono sottoposte alle stesse proibizioni delle costruzioni nuove.

Sono però autorizzate le riparazioni per semplice manutenzione dei medesimi fabbricati e costruzioni, purchè non vengano alterate le loro forme e dimensioni, e che i materiali da impiegarsi siano della stessa natura di quelli precedentemente in opera. Ma prima che si ponga mano a delle riparazioni, la Direzione del Genio dovrà esserne prevenuta dai rispettivi proprietari.

Art. 11.

Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che, all'epoca della promulgazione della presente legge, non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad indennità a termini dell'art. 92 del Regolamento approvato con R. D. Patente 11 Luglio 1837.

Art. 12.

Le servitù stabilite nella seconda zona saranno anche applicabili all'intera per quanto riguarda il suolo esistente tra la cinta della città fortificata e le opere accessorie di fortificazione, non che tra le opere stesse.

Art. 13.

Nell'interno d'una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifici, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alla direzione delle cortine e delle gole, sia dei bastioni, che delle altre opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo, ove esiste la scarpa, od altrimenti dal piede del muro di sostegno del medesimo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misurata partendo a dieci metri di distanza dal ciglio del parapetto.

Gli edifizi tuttora esistenti, che per qualunque causa vengano demoliti, in tutto od in parte, non potranno essere ricostruiti, salvo a quella distanza.

Art. 14.

Il Ministro della Guerra potrà per motivi speciali, previo l'avviso del Consiglio del Genio militare, e sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà di dover prescrivere nell'interesse della difesa:

1° Permettere nella prima e seconda zona la costruzione di molini od altri stabilimenti industriali, di muri di sostegno, o di altre opere utili, che si riconosce potersi provvisoriamente tollerare;

2° Autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura, e la ricostruzione, ampliazione o mutazione di forma dei fabbricati già esistenti.

Art. 15°

Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste dall'articolo precedente, saranno tenuti di distruggere le opere eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali e di rimettere le cose nel pristino loro stato secondo l'ordine in iscritto che avranno ricevuto dal Comandante superiore della forza militare del luogo, quando per provvedimenti occorrenti nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario, sotto pena di vedere ciò d'ufficio a loro spese, senza potere in qualunque caso pretendere indennità per le opere o miglioramenti eseguiti in virtù delle concessioni, e senza altra costituzione in mora, né alcun atto giuridico.

Art. 16°

Il numero e la larghezza delle zone, e le servitù relative da applicarsi alle singole località entro i limiti stabiliti dalla legge, saranno, previo avviso del Consiglio del Genio militare, determinate con Regio Decreto da inserirsi negli atti del Governo.

Secondo la gravità dei casi, il Ministro potrà aggiungere al Consiglio Ufficiali generali o superiori del Genio, dell'Artiglieria o dello Stato Maggiore in numero non eccedente la metà di quello dei membri del medesimo.

Art. 17°

Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino servitù militari, oppure si estendano, si riducano o si sopprimano opere già esistenti, le servitù non s'intenderanno imposte, modificate od estinte se non mediante un apposito Decreto Reale da emanarsi nel modo determinato all'articolo precedente.

Art. 18°

Alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare con o senza fumaiuolo.

Alla distanza minore di metri venticinque è inoltre vietato di erigere costruzioni di sorta, ad eccezione dei muri di cinta di stabilire tubi per la condotta del gas-luce, chiusure in legno o siepi morte, non che di fare piantamenti d'alberi di alto fusto.

Art. 19.

La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovra indicati potrà essere ordinata, qualora valgano a compromettere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti accennati nell'art. 18., mediante indennità stabilirsi a mente dell'art. 92 del Regolamento approvato con Lettere Patenti dell' 11 luglio 1837.

Capo 2.

Della limitazione delle zone

Art. 20.

La limitazione delle zone sarà fatta dal Direttore del Genio militare, o da un suo delegato coll' intervento dell' Ingegnere civile della Provincia e del Sindaco locale, e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblica avviso del giorno ed ora delle operazioni.

Art. 21.

Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun Comune, da sottoscrivere dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le Servitù militari.

Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale di cui farà parte integrante.

Le spese di tali incumbenti saranno a totale carico del Governo.

Art. 22.

Saranno i proprietari all' occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del Governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

Tali dichiarazioni saranno inserite nello stesso verbale.

Art. 23.

Non comparendo alcuni, od anche tutti gli interessati, si procederà nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale.

Art. 24.

Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite s'intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla presente legge, salve le rettificazioni

che avessero poi a farsi a dette zone in seguito alla risoluzione dei reclami di cui all'articolo seguente.

Art. 25^o

I verbali di cui agli art. 21^o, 22^o e 23^o rimarranno depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi Comuni onde ognuno degli interessati possa averne visione e porgere i reclami che crederà del caso.

Sarà pubblicato in ciascun Comune apposito avviso del fatto depositato.

Art. 26^o

Il giudizio sui reclami relativi alla limitazione appartiene ai Tribunali del contenzioso amministrativo.

Art. 27^o

Spirati i tre mesi di cui all'art. 25, se non vi saranno reclami, il Ministro della Guerra ordinerà con apposito decreto il piantamento definitivo dei termini. Quando invece vi siano reclami, il piantamento verrà ordinato nello stesso modo dopo la loro risoluzione definitiva.

Il piantamento avrà luogo coll' intervento del Sindaco locale. Gli interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi.

Art. 28^o

Una copia del verbale sarà rimessa al Comune per essere conservata ne' suoi archivi.

Capo 3^o

Delle contravvenzioni

Art. 29^o

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà accertata con processo verbale dagli impiegati del Genio militare a ciò specialmente delegati dal Ministero. Quelle relative agli stabilimenti contemplati nell'art. 17^o potranno inoltre essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati nello stesso modo.

Gli impiegati delegati per l'accertamento delle contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al Tribunale della Provincia.

Art. 30^o

Ogni qualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla Direzione del Genio, la quale richiederà il Giudice di Mandamento, od il Sindaco

2

o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato rispettivamente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale, sottoscritto pure dall'autorità intervegna, verrà rimesso alla Direzione del Genio perche' provvenga agli ulteriori incumbenti.

Art. 31.

Il processo verbale è scritto dall'impiegato che lo stende. È pur firmato tanto da esso, che dai contravventori, e in caso di rifiuto per parte di questi, se ne fa constare nello stesso verbale.

Viene quindi asseverato con giuramento, entro due giorni dalla sua data, avanti il giudice di Mandamento ed il Sindaco del Comune in cui fu commessa la contravvenzione, e quali, nel caso in cui il verbale non sia scritto per intero dagli impiegati che lo presentano, dovranno nell'atto di asseverazione indicare il motivo di tale circostanza e far constare che venne letto ai medesimi.

Art. 32.

I processi verbali fanno fede in giudizio per fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè nella loro compilazione sianosi osservate le norme di cui negli articoli precedenti e non siavi motivo legale di ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. È per altro riservata all'imputato la prova contraria.

Art. 33.

Ove i contravventori, avuta notificazione dei processi verbali dagli impiegati del Genio e dell'artiglieria, non riducano le cose in pristino entro il termine che sarà loro fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali all'Avvocato Fiscale perchè si proceda a termine di legge.

Art. 34.

I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire cinquecento.

Art. 35.

Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la prescrizione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino od almeno in stato equivalente. Quando egli non ottempererà, vi si farà procedere d'ufficio.

Art. 36.

La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d'ufficio sarà all'uopo anticipata dal Governo, il quale ne conseguirà il rimborso a carico dei contravventori colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali.

Art. 37.

L'azione penale per l'applicazione della multa di cui all'art. 33. si prescrive entro un anno dal giorno della commessa contravvenzione.

Primaria tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al Governo per la riduzione delle cose in pristino.

Capo 4^o

Disposizioni transitorie

Art. 38^o

Le disposizioni anteriori alla presente legge concernenti alle servitù militari s'intenderanno abrogate a misura che enumeranno i Decreti di limitazione di cui all'art. 15^o.

Art. 39^o

Sarà provveduto per l'esecuzione di questa legge con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale il quale sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Corino addi 14 Maggio 1858

Il Presidente del Senato del Regno
C. Alfieri